

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(art. 17 bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, inserito dalla Legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56)

Approvato con Delibera C.C. n. 30 del 28/07/2023

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 231 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

I debiti risultanti da ingiunzioni pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse entro il 30 giugno 2022 e da avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione.

Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:

1. un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 30 giugno 2022;
2. un accertamento divenuto esecutivo entro il 30 giugno 2022.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.

Articolo 3 SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Sono esclusi dalla definizione di cui articolo 2 del presente regolamento:

- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e le sentenze penali di condanna.

Articolo 4

RICHIESTA DEI CARICHI TRIBUTARI PENDENTI – MODALITA' E TERMINI

Il debitore che intende accedere al sopra richiamato beneficio potrà protocollare richiesta indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Sala Consilina, mediante consegna a mano all'ufficio protocollo dell'ente - ovvero a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.salaconsilina@asmepec.it - avente ad oggetto il resoconto dei propri carichi tributari pendenti alla data del 30/06/2022 e che rientrano nella definizione agevolata di cui al presente regolamento.

Le richieste potranno essere presentate a far data dal 01/08/2023 e sino al termine perentorio del 30/09/2023; qualora inviate successivamente alla data del 30/09/2023 non saranno evase.

L'Ufficio Tributi a seguito della presentazione delle istanze provvederà a fornire al debitore, mediante consegna a mani ovvero a mezzo PEC, un prospetto informativo nel quale risultano indicati i debiti di cui all'art. 2 del presente regolamento che possono formare oggetto della definizione agevolata.

Articolo 5

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il debitore manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata presentando, nelle modalità definite dal Comune e mediante la modulistica allegata al presente regolamento, a far data dal 01/08/2023 ed entro il termine perentorio del 30/09/2023, apposita dichiarazione nella quale indica, sulla scorta delle modalità di cui al successivo articolo 8, il numero di rate nelle quali intende effettuare il pagamento. Resta salva la facoltà di integrazione, esclusivamente nel termine del 30/09/2023, della dichiarazione eventualmente già presentata.

Nella dichiarazione, di cui al comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 6

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

L'Ufficio Tributi del Comune di Sala Consilina, entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di adesione, procederà all'istruttoria delle istanze tempestivamente presentate ed approverà con determina dirigenziale l'elenco dei soggetti ammessi e di quelli esclusi alla definizione agevolata, trasmettendo unicamente ai primi il provvedimento di accoglimento in uno al piano rateale ed alle relative modalità di pagamento.

La pubblicazione sull'albo pretorio della determina dirigenziale di cui al comma precedente costituirà comunicazione di diniego relativamente ai soggetti esclusi.

Articolo 7

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Costituiscono cause di esclusione dall'ammissione alla definizione agevolata:

- la presentazione della richiesta del prospetto dei carichi pendenti in data successiva al termine perentorio del 30/09/2023 (farà fede la data di protocollazione);
- la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata in data successiva al termine perentorio del 30/09/2023 (farà fede la data di protocollazione);
- la presentazione della richiesta del prospetto dei carichi pendenti ovvero dell'istanza di adesione alla definizione agevolata in modalità diversa rispetto a quelle previste nel presente regolamento;
- la presentazione della richiesta del prospetto dei carichi pendenti ovvero dell'istanza di adesione alla definizione agevolata non sottoscritta mediante firma autografa e/o digitale;

Articolo 8

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento di quanto risulta dovuto a seguito di ammissione alla definizione agevolata, può essere eseguito:

a) in un'unica soluzione entro il termine del 30/11/2023;

b) ovvero mediante una ripartizione del pagamento delle somme dovute, con scadenza del primo rateo al 30/11/2023 e secondo un piano rateale, sulla scorta dello schema di cui all'art. 18 del vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie e non tributarie, riportato di seguito:

- fino € 100,00 nessuna dilazione;
- da 101,00 a 500,00 € 4 rate;
- da 501,00 a 3.000,00 € 12 rate;
- da 3.001,00 a 6.000,00 € 24 rate;
- da 6.001,00 a 20.000,00€ 36 rate;
- oltre 20.000,00 € 72 rate.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso legale vigente.

Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno fornite nel provvedimento di accoglimento.

Le somme relative ai debiti ammessi, già versate a qualsiasi titolo, anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 9

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 5, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 10
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:

- l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Restano salvi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b), i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2.
- limitatamente ai debiti oggetto di definizione la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 11
ULTERIORI AMBITI APPLICATIVI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Possono accedere all'adesione agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli atti di cui all'art. 2.

In tale circostanza, ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute, non si tiene conto di quanto già versato a titolo di sanzioni ed interessi, ivi compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 12
NORME FINALI

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 7 bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, inserito dalla Legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale.